

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEL REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E  
DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ASSUNZIONE DI  
INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI AI PROFESSORI, RICERCATORI A TEMPO  
INDETERMINATO ED ASSISTENTI**

*(Regolamento emanato con Decreto Rettorale n. 89/2013 del 08/02/2013 e ss.mm.ii.)*

***(Testo coordinato meramente informativo, privo di valenza normativa)***

**CAPO I**

**Ambito di applicazione e disposizioni comuni**

**Art. 1**

**Finalità ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, emanato in applicazione all'Art. 6 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e all'Art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, disciplina:
  - a) il regime delle incompatibilità dei professori, ricercatori a tempo indeterminato e assistenti universitari, sia a tempo pieno che a tempo definito;
  - b) stabilisce i presupposti e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali compatibili con gli obblighi istituzionali, ai professori e ricercatori a tempo indeterminato e assistenti.
2. Ai sensi del presente regolamento, per incarico extraistituzionale si intende qualunque incarico, anche occasionale, non compreso nei compiti e doveri d'ufficio, svolto per conto di soggetti pubblici e privati, diversi dall'Ateneo, in assenza di vincolo di subordinazione, non rientrante nella disciplina del conto terzi.
3. Il presente regolamento non si applica ai professori e ricercatori dell'area medica convenzionati, ai fini assistenziali, con le Strutture del Servizio Sanitario Nazionale, solo per ciò che concerne lo svolgimento dell'attività libero-professionale, per la quale rimane ferma la normativa speciale in materia.
4. Relativamente al personale ricercatore a tempo determinato, si fa rinvio alla disciplina contenuta nel Regolamento d'Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 344 del 29/3/2011 e successive modificazioni.

4 bis. Il presente Regolamento non si applica al conferimento diretto di incarichi da parte dell'Ateneo di Bologna per finalità istituzionali di professori e ricercatori; per tali incarichi trova applicazione la disciplina specifica in materia.

5. Per tutto quanto non disciplinato dai seguenti articoli, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

## **Art. 2** **Attività incompatibili**

1. Sono incompatibili con lo status di professore, ricercatore a tempo indeterminato e assistente di ruolo universitario, indipendentemente dal regime di impegno prescelto:

- a) l'assunzione di altri rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati;
- b) l'esercizio di attività commerciali, industriali e artigianali in qualsiasi forma esercitate, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
- c) l'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo professionale (IAP) e di coltivatore diretto;
- d) l'assunzione delle cariche di direttore generale, amministratore o consigliere delegato di società a fini di lucro, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di aspettativa obbligatoria.

2. È fatta salva la possibilità, nei limiti temporali e secondo la disciplina dettata in materia dall'Ateneo, di costituire società con caratteristiche di spin-off o di start-up universitari, di cui al D.M. 10/8/2011 n. 168, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali.

3. Resta in ogni caso ferma l'incompatibilità ad assumere cariche direttive e gestionali nelle società accreditate dall'Ateneo, aventi caratteristiche di spin-off o start-up universitari da parte del personale che ricopre, all'interno dell'Ateneo, la carica di Rettore, Pro-Rettore, membro del Consiglio d'Amministrazione, membro del Senato Accademico, direttore di Dipartimento, presidente della Scuola, membro di commissioni d'Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico.

È fatta salva l'ipotesi in cui il direttore del Dipartimento sia designato dall'Ateneo a far parte del consiglio d'amministrazione di società accreditate dall'Ateneo, aventi caratteristiche di spin-off o start-up universitari, delle quali non sia socio o proponente.

Il Rettore verifica il rispetto di tali limitazioni.

4. Le incompatibilità di cui al presente articolo persistono anche in caso di collocamento in aspettativa del dipendente, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge.
5. Qualora lo svolgimento dell'incarico extraistituzionale diventi incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ateneo e contestualmente a cessare lo svolgimento dell'attività.

### **Articolo 3** **Conflitto di interessi e divieto di concorrenza**

1. Non è consentito lo svolgimento di attività o l'assunzione di incarichi extraistituzionali, anche nell'ambito di società accreditate dall'Ateneo aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari, che determinino situazioni di conflitto di interessi o di concorrenza con l'Amministrazione.

2. Può configurarsi una situazione di concorrenza quando la prestazione oggetto dell'incarico extraistituzionale, ancorché prevista nell'ambito di società accreditate dall'Ateneo aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari, potrebbe essere svolta dalla Struttura di inquadramento del docente, in regime conto terzi, con strumentazione e risorse umane del Dipartimento stesso. A tal fine il Rettore può acquisire, tramite la Commissione istruttoria di cui all'art. 11 del presente regolamento, il parere del direttore del Dipartimento d'inquadramento del richiedente.

Sono altresì vietati gli incarichi assunti in contrasto con la disciplina sull'utilizzo del Logo di Ateneo, che arrechino danno all'immagine dell'Ateneo, che siano in contrasto con i fini istituzionali dello stesso, o per i quali esistano ragioni ostative di opportunità. L'esistenza di tali incompatibilità è valutata in concreto, anche in relazione alla posizione e alle funzioni esercitate dal docente.

3. È vietato, in ogni caso, prestare attività formativa, didattica o di assistenza didattica, finalizzata alla preparazione degli esami universitari e al completamento dei curricula degli studi universitari, a favore di società, enti od organismi che prestino servizi a pagamento per gli studenti.

4. Abrogato.

4 bis. Con riferimento ai professori e ricercatori integrati in assistenza presso Strutture Sanitarie, l'Ateneo individua le situazioni di conflitto di interessi relative allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, anche valutando l'assetto delle attività assistenziali nell'Azienda sanitaria di riferimento.

5. Resta fermo il rispetto dei limiti massimi previsti dall'ordinamento in materia di cumulo degli emolumenti a carico della finanza pubblica.
6. Gli Organi di Governo dell'Ateneo possono individuare periodicamente specifiche categorie di incarichi che, per la loro natura o per la tipologia di committente, devono considerarsi non consentiti in quanto in contrasto con il divieto del conflitto di interessi e il dovere di non concorrenza.

## **CAPO II**

### **Disposizioni per i professori, ricercatori e assistenti a tempo definito**

#### **Art. 4**

##### **Attività consentite**

1. Lo svolgimento di attività libero-professionali e di lavoro autonomo, anche continuative, è consentito ai professori, ricercatori e assistenti in regime di tempo definito, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse e di concorrenza vietata rispetto all'Ateneo, ai sensi dell'art. 3.
2. Il personale interessato è tenuto a comunicare tempestivamente al Rettore eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, che possano determinarsi nello svolgimento di attività o nell'assunzione di incarichi.
3. Si configura, in ogni caso, come conflitto d'interesse l'assunzione di incarichi di patrocinio e di assistenza legale nelle controversie giudiziarie avverso l'Ateneo, o di incarichi assunti in qualità di consulente tecnico in contenziosi nei quali è controparte l'Ateneo.

#### **Art. 5**

##### **Attività per le quali è prevista l'autorizzazione**

1. Previa autorizzazione del Rettore, che ne valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali, nonché il rispetto del divieto di concorrenza e di conflitto di interesse, è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:
  - a) attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri, ai sensi dell'art. 6, co. 12, della Legge n. 240 del 30/12/2010;
  - b) incarichi di progettazione e di coordinamento didattico, nonché attività didattiche, a titolo gratuito o oneroso, configurabili come insegnamenti o moduli d'insegnamento, nell'ambito di Corsi

di Studio di primo, secondo, terzo ciclo e di corsi professionalizzanti istituiti presso altre Università ed enti pubblici e privati di carattere nazionale.

L'autorizzazione è prevista per anno accademico. In relazione a incarichi didattici e gestionali reiterati tra le stesse parti oltre il terzo anno consecutivo, l'autorizzazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra gli enti interessati nei casi in cui gli incarichi comportino un impegno complessivo superiore alle quaranta ore annue. Dalla presente disciplina sono esclusi gli incarichi didattici e di progettazione didattica conferiti dagli enti partecipati e dagli enti di sostegno dell'Ateneo.

c) incarichi direttivi nell'ambito di società accreditate dall'Ateneo, aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari, quali le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, direttore generale e amministratore delegato.

La durata massima temporale per la quale è ammesso l'esercizio di attività nell'ambito delle società Spin-off è di 5 anni dalla data di accreditamento o di costituzione della società accreditata, eventualmente prorogabile di un anno. Trascorso tale termine è possibile mantenere il ruolo di socio ma non cariche gestionali operative o direttive nell'ambito della società.

L'autorizzazione può essere rilasciata, secondo la regolamentazione di Ateneo, solo subordinatamente all'avvenuta approvazione dell'accREDITAMENTO e della verifica di assenza di conflitti di interesse e concorrenza con le attività svolte nell'Università.

L'autorizzazione viene rilasciata per il periodo e con riferimento a quanto indicato nella richiesta di accREDITAMENTO; permane l'obbligo di comunicazione, a carico del personale interessato, di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Successivamente a tale quinquennio, l'autorizzazione allo svolgimento di cariche direttive e gestionali potrà essere rilasciata per un ulteriore anno subordinatamente alla conferma dell'accREDITAMENTO e alla proroga delle agevolazioni da parte del Consiglio di Amministrazione.

### **CAPO III**

#### **Disposizioni per i professori, ricercatori e assistenti a tempo pieno**

##### **Art. 6 Attività incompatibili**

1 L'esercizio di attività libero-professionale e di lavoro autonomo è incompatibile con il regime di impegno a tempo pieno. Si considerano a tal fine le attività extra-istituzionali prestate a favore di terzi, che abbiano il carattere della abitudine, sistematicità e continuità.

Sono elementi fortemente sintomatici di tale carattere lo svolgimento di attività che richiedono l'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali ed il possesso di Partita IVA.

Le attività di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto sono consentite nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti di legge.

2. Ai sensi dell'art. 90 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/4/2006, non è inoltre consentito, in quanto costituisce attività che richiede l'iscrizione all'albo generale professionale, lo svolgimento delle prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici.

3. In ogni caso non è consentito assumere incarichi extraistituzionali, anche nell'ambito di società accreditate dall'Ateneo aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari che, considerati singolarmente o cumulativamente, costituiscano, anche in relazione ai compensi percepiti, un centro d'interessi prevalente rispetto al ruolo universitario. A tal fine si considerano gli incarichi reiterati e più volte rinnovati dallo stesso committente, gli incarichi che determinino un impegno orario extraistituzionale complessivo superiore a 340 ore annue nonché quelli che garantiscano compensi annui complessivi superiori alla retribuzione lorda annua erogata dall'Ateneo e – per i professori e ricercatori integrati in assistenza presso Strutture Sanitarie – dall'Azienda sanitaria.

Il limite complessivo per incarichi conferiti dallo stesso committente non può superare i sei anni consecutivi, tanto se riferiti a un unico incarico autorizzato, quanto complessivamente derivanti da successivi rinnovi.

Entrambi i parametri, economico e di impegno orario, devono comunque essere interpretati alla luce della necessaria prevalenza complessiva dell'attività istituzionale universitaria rispetto alle attività extrauniversitarie. In tal senso:

a) non devono computarsi nel novero delle attività extrauniversitarie quelle prestazioni che, seppur svolte su committenza di soggetti diversi dall'Ateneo, siano diretta espressione dell'attività istituzionale dei professori e dei ricercatori universitari, in ragione della natura del soggetto conferente e del carattere dell'oggetto della prestazione;

b) l'autorizzazione non potrà essere rilasciata laddove, in ragione dell'effettiva modalità di svolgimento dell'attività extrauniversitaria, non sia possibile ritenere prevalente l'attività istituzionale, nonostante il rispetto dei parametri economico e di impegno orario richiamati nel presente comma.

## **Art. 7**

### **Attività consentite previa autorizzazione**

1. Possono essere svolti, previa autorizzazione del Rettore, gli incarichi retribuiti o conferiti a titolo non oneroso, di seguito elencati:

a) incarichi di ricerca presso enti pubblici e privati, con o senza fini di lucro, qualora non riconducibili alla disciplina del Regolamento d'Ateneo sul conto terzi;

b) incarichi di progettazione didattica e incarichi didattici a titolo gratuito od oneroso, configurabili come insegnamenti o moduli d'insegnamento nell'ambito di corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e di corsi professionalizzanti istituiti presso altre Università ed enti pubblici e privati, anche stranieri.

L'autorizzazione è prevista per anno accademico. In relazione a incarichi didattici reiterati tra le stesse parti oltre il terzo anno consecutivo, questa è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra gli enti interessati, ove gli incarichi comportino un impegno superiore alle quaranta ore annue. Sono esclusi dal presente obbligo di stipula della convenzione gli incarichi didattici e di progettazione didattica conferiti dagli enti esteri, dagli enti partecipati e di sostegno dell'Ateneo.

c) attività formativa, didattica e di assistenza didattica a carattere non occasionale presso Università ed enti pubblici o privati, anche stranieri, nei limiti di cui all'Art. 3, co 4, del presente regolamento. Si considerano di carattere non occasionale, e sono comunque assoggettate ad autorizzazione, le attività didattiche svolte oltre il limite delle 15 ore annue, a favore dello stesso committente.

È fatto salvo lo svolgimento di lezioni e seminari a carattere occasionale, come previsto dall'art.8, comma 1, lettera c) del presente Regolamento.

d) incarichi presso enti o organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, enti e organismi di rilevanza sovranazionale e internazionale, autorità amministrative indipendenti e di garanzia, salvo quanto disposto dall'art. 13 del DPR n. 382 dell'11 luglio 1980;

- e) compiti istituzionali e gestionali presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, a eccezione delle ipotesi in cui il dipendente sia posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) incarichi istituzionali nelle società a prevalente partecipazione pubblica, anche aventi fini di lucro, su designazione da parte di enti, organismi e soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica. Resta fermo quanto disposto dall'art. 13 del DPR n. 382 dell'11 luglio 1980;
- g) incarichi istituzionali presso enti e società con scopo di lucro, su designazione di enti e soggetti privati, purché riconducibili alla figura dell'amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 4, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U. dell'intermediazione finanziaria). Nelle società di persone e di capitali con azioni non quotate possono essere autorizzati gli incarichi di amministrazione senza deleghe e non esecutivi, con caratteristiche analoghe alla figura dell'amministratore indipendente. In ogni caso, l'autorizzazione non può avere una validità pluriennale;
- h) incarichi istituzionali o gestionali in enti, società, consorzi e fondazioni partecipate, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto d'Ateneo, o in regime di convenzione con l'Università di Bologna, ove la nomina sia stata proposta o deliberata da un soggetto diverso dall'Ateneo;
- i) incarichi direttivi e gestionali nell'ambito di società accreditate dall'Ateneo, aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari, quali le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, direttore generale, amministratore delegato, amministratore unico, componente del consiglio d'amministrazione con o senza deleghe operative e gestionali.

La durata massima temporale per la quale è ammesso l'esercizio di attività nell'ambito delle società Spin-off è di 5 anni dalla data di accreditamento o di costituzione della società accreditata, eventualmente prorogabile di un anno. In tale periodo è ammessa la possibilità di detenere quote di controllo in società spin-off. Trascorso tale termine è possibile mantenere il ruolo di socio di minoranza, ma non cariche gestionali operative o direttive nell'ambito della società.

L'autorizzazione può essere rilasciata, secondo la regolamentazione di Ateneo, solo subordinatamente all'avvenuta approvazione dell'accREDITAMENTO e della verifica di assenza di conflitti di interesse e concorrenza con le attività svolte nell'Università.

L'autorizzazione viene rilasciata per il periodo e con riferimento a quanto indicato nella richiesta di accREDITAMENTO; permane l'obbligo di comunicazione, a carico del personale interessato, di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato ai fini del rilascio dell'autorizzazione.



Successivamente a tale quinquennio, l'autorizzazione allo svolgimento di cariche direttive e gestionali potrà essere rilasciata per un ulteriore anno subordinatamente alla conferma dell'accreditamento e alla proroga delle agevolazioni da parte del Consiglio di Amministrazione.

l) attività svolte nell'ambito di società accreditate dall'Ateneo, aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari, qualora non si ricopra la posizione di proponente e, in ogni caso, qualora si tratti di attività non previste nel piano di business presentato all'atto della costituzione di tali società.

m) incarichi a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, per la certificazione di impianti, incarichi di collaudo, la partecipazione a concorsi di idee, qualora tali attività siano compatibili con la disciplina del conto terzi dell'Ateneo. L'autorizzazione è concessa previo espresso parere del direttore di Dipartimento o della Struttura di appartenenza del richiedente;

n) incarichi di arbitro o di componente a qualsiasi titolo di collegi arbitrali;

o) incarichi di componente del collegio sindacale, di organismi ispettivi e di vigilanza presso enti pubblici e privati;

p) attività di interprete e di traduttore, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6, comma 1, del presente regolamento;

p bis) attività di consulenza a carattere occasionale, riguardante la redazione di pareri, il supporto o l'assistenza qualificata, su tematiche specifiche e determinate, anche conferita da una parte in giudizio (CTP), ove sia previsto un compenso lordo superiore a 5.000 euro. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 3 e all'art. 6, comma 1 del presente regolamento;

q) ogni altro incarico retribuito, compatibile con il ruolo universitario, non espressamente compreso nella disciplina del presente articolo e dell'art. 8.

2. L'attività autorizzata deve essere svolta compatibilmente con il regolare e diligente svolgimento delle attività istituzionali e al di fuori dei locali dell'Amministrazione. Non deve inoltre comportare l'utilizzo di apparecchiature, risorse umane e strumentali presenti presso le Strutture dell'Ateneo. Per i professori e ricercatori integrati in assistenza presso Strutture Sanitarie, questi elementi saranno valutati anche con riferimento agli aspetti assistenziali.

## **Art. 8**

### **Attività liberamente esercitabili**

1. Le attività di seguito elencate possono essere liberamente esercitate, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali e fermo restando l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione, se svolte a titolo oneroso:

- a) attività rientranti nei diritti fondamentali di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali, quali la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) partecipazione a conferenze e convegni, in qualità di relatore;
- c) lezioni e seminari occasionali, non configurabili come insegnamenti o moduli didattici universitari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera c) del presente regolamento;
- d) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
- e) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f) lo svolgimento di cariche amministrative o gestionali in organismi strumentali dell'Ateneo o in aziende, società, consorzi e fondazioni partecipate dall'Università di Bologna, ai sensi dell'Art. 35 dello Statuto di Ateneo, ove la nomina sia stata proposta o deliberata dagli Organi di Governo dell'Ateneo o in rappresentanza dell'Ateneo;
- g) la partecipazione a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano la partecipazione a comitati tecnici, commissioni ministeriali, di concorso, di gara, nonché l'attività di componente di nuclei di valutazione;
- h) attività di consulenza a carattere occasionale, riguardante la redazione di pareri, il supporto o l'assistenza qualificata, su tematiche specifiche e determinate, anche conferita da una parte in giudizio (CTP), ove sia previsto un compenso lordo non superiore a 5.000 euro. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 3 e all'art. 6, comma 1 del presente regolamento;
- i) le perizie (CTU) e consulenze conferite dall'Autorità Giudiziaria, purché di carattere occasionale e non rientranti nel divieto di cui all'art. 6, comma 1 del presente regolamento;
- l) soppressa;
- m) attività di collaborazione scientifica, resa in qualità di esperto, in consigli scientifici degli enti di ricerca o in advisory boards;
- n) attività di collaborazione scientifica nell'ambito di progetti di ricerca o programmi speciali di carattere internazionale, di rilievo strategico per l'Ateneo;

o) attività di carattere artistico o sportivo, purché non svolte a titolo professionale.

2. Tali attività dovranno essere svolte al di fuori dei locali dell'Amministrazione e non dovranno comportare l'utilizzo di apparecchiature, risorse umane e strumentali presenti presso le Strutture dell'Ateneo.

Per i professori e ricercatori integrati in assistenza presso Strutture Sanitarie, tali attività verranno svolte secondo le procedure previste dall'Azienda di riferimento.

3. Gli incarichi, qualora svolti a titolo oneroso, devono essere comunicati al Rettore preliminarmente alla liquidazione del relativo compenso.

4. Non rientra nella disciplina del presente regolamento l'utilizzazione economica, in qualità di autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali non direttamente derivanti da attività istituzionali svolte presso l'Ateneo, relativamente alla quale si fa rinvio alla specifica normativa vigente in materia.

4 bis. L'attività di valutazione e referaggio di progetti su tematiche specifiche e pertinenti l'area scientifico disciplinare di inquadramento, svolta per conto delle Università e di altri organismi pubblici, è liberamente esercitata e non deve essere comunicata all'Amministrazione, neppure se svolta a titolo retribuito.

5. Il Rettore verifica la compatibilità dello svolgimento di tali attività con le previsioni degli articoli 2 e 3 del presente Regolamento. Nel caso in cui lo svolgimento di alcune delle attività si ponga in contrasto con le previsioni regolamentari sopra richiamate, invita con provvedimento motivato l'interessato a cessare dallo svolgimento dell'attività medesima.

## **CAPO IV**

### **PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE**

#### **Art. 9**

#### **Presupposti per il rilascio delle autorizzazioni**

1. Nel rilascio dell'autorizzazione deve essere valutato che l'incarico:

- 1) sia compatibile con la disciplina di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento;
- 2) sia attinente all'Area Scientifico Disciplinare dell'interessato;



- 3) non rechi pregiudizio allo svolgimento delle attività istituzionali;
- 4) non dia luogo a situazioni che, avvantaggiando il soggetto a favore del quale verrebbe svolto l'incarico, comportino di conseguenza situazioni di svantaggio economico per l'Ateneo;
- 5) possa contribuire a creare o a rafforzare rapporti con soggetti pubblici o privati di particolare interesse per l'Ateneo.

Per i professori e ricercatori integrati in assistenza presso Strutture Sanitarie, la valutazione verrà svolta anche tenuto conto di quanto previsto dall'Art. 7, co 2, del presente Regolamento.

2. Nel rilasciare l'autorizzazione il Rettore verifica il numero complessivo degli incarichi esterni autorizzati e comunicati nell'anno solare di riferimento, al fine di valutare:

- a) il rispetto del principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico e della necessaria prevalenza complessiva dell'attività istituzionale universitaria rispetto alle attività extrauniversitarie;
- b) se, complessivamente considerati, gli incarichi possano non corrispondere ai presupposti indicati nel presente articolo o creare comunque nocumeto all'Ateneo.

Per la valutazione di cui sopra potranno anche essere presi in considerazione gli incarichi espletati nell'ultimo triennio e la produzione scientifica del docente, ricercatore e assistente interessato, nel medesimo periodo.

3. abrogato.

## **Art. 10** **Organi**

1. L'autorizzazione è rilasciata:

- a) per le attività didattiche e di ricerca di cui all'Art. 5 – lettera a) del presente Regolamento, riguardanti il personale a tempo definito: dal Rettore, su parere del direttore del Dipartimento di appartenenza del docente interessato;
- b) per gli incarichi di natura non didattica, conferiti al personale a tempo pieno e per gli incarichi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), conferiti al personale a tempo definito: dal Rettore, che si avvale di una apposita Commissione istruttoria, nominata secondo quanto previsto dall'Articolo 11 del presente Regolamento;
- c) per gli incarichi didattici, di progettazione e di coordinamento didattico di cui all'art. 5 lettera b)

e all'art. 7 lettera b) e c) affidati al personale a tempo definito e a tempo pieno: dal direttore del Dipartimento di inquadramento, su delega del Rettore;

d) per gli incarichi didattici e di progettazione didattica di cui all'art. 7 lettera b) e c), affidati ai docenti che ricoprono le funzioni di direttore di Dipartimento, di presidente e vice-presidente delle Scuole: dal Rettore;

e) per le attività previste nel piano di business svolte da personale proponente la costituzione di società accreditate aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari: dagli organi competenti secondo la regolamentazione d'Ateneo in materia.

f) per gli incarichi conferiti al Magnifico Rettore: dal Consiglio di Amministrazione, che delibera in assenza dell'interessato.

2. In qualità di delegato del Rettore, il direttore di Dipartimento presenta al Rettore una relazione annuale sulle autorizzazioni concesse nell'anno solare al personale docente, ricercatore a tempo indeterminato e assistente.

### **Art. 11**

#### **Commissione istruttoria d'Ateneo**

1. È istituita una Commissione istruttoria d'Ateneo per l'esame delle istanze di autorizzazione riguardanti lo svolgimento di incarichi extraistituzionali di natura non didattica.

2. La Commissione è composta da tre componenti, nominati dal Rettore, sentito il Consiglio d'Amministrazione, fra professori e ricercatori a tempo indeterminato, **anche provenienti da altri Atenei**. Il Presidente è designato dal Rettore fra i tre componenti.

Alle sedute della Commissione prende parte, con funzioni di segretario, una persona dell'Amministrazione incaricata dal Direttore Generale.

3. La Commissione delibera alla presenza di tutti i componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei votanti.

4. I membri della Commissione durano in carica per un biennio e sono rinnovabili una sola volta.

5. Sulle istanze di autorizzazione presentate dai componenti della Commissione provvede il Rettore.

6. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle vigenti normative in materia.

7. La Commissione può individuare tipologie omogenee di incarichi autorizzabili con procedura semplificata.

**Art. 12**  
**Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione**

1. La richiesta deve essere presentata all'Amministrazione con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dell'attività extraistituzionale e comunque preliminarmente all'accettazione dell'incarico.
2. In caso di distacco, fuori ruolo o aspettativa il dipendente è tenuto a presentare richiesta di autorizzazione anche all'Amministrazione pubblica presso la quale viene prestato temporaneamente servizio. In tal caso il termine concesso all'Ateneo per pronunciarsi è di 45 giorni dalla ricezione della richiesta, ferma restando la disciplina prevista dall'Art. 53 – comma 10 – del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
3. L'istanza deve contenere:
  - a) la descrizione dell'attività oggetto dell'incarico;
  - b) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto committente;
  - c) l'indicazione del periodo di svolgimento dell'incarico, delle modalità di articolazione delle attività e di svolgimento dell'incarico con riguardo al luogo, al numero presunto di giornate lavorative e ore complessive previste;
  - d) l'indicazione dell'importo, anche presunto, del compenso previsto quale corrispettivo dell'incarico;
  - e) la dichiarazione dell'interessato che l'attività non interferirà con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, che verrà svolta al di fuori locali dell'Ateneo e senza utilizzo di apparecchiature, risorse umane e strumentali presenti presso le Strutture dell'Ateneo;
  - f) la dichiarazione dell'interessato che l'oggetto o la materia dell'incarico rientra nell'ambito della sua competenza e qualificazione scientifica.
4. Alla richiesta di autorizzazione sono allegate la proposta di incarico, ove disponibile, e la documentazione ritenuta utile dall'interessato.
5. L'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi sull'istanza di autorizzazione entro 30 giorni dal relativo ricevimento, motivando l'eventuale provvedimento di diniego. Nel caso in cui la documentazione presentata risulti insufficiente, l'Amministrazione può richiedere al dipendente ulteriori documenti, ai fini istruttori. In tal caso il termine di 30 giorni rimane sospeso fino all'acquisizione della documentazione mancante.
6. Nel caso in cui a consuntivo il compenso effettivamente percepito risulti significativamente superiore rispetto a quello presunto indicato al momento di richiesta dell'autorizzazione, il Rettore

può chiedere all'interessato di fornire adeguata giustificazione dello scostamento. Tale scostamento può costituire elemento di valutazione in sede di rilascio di ulteriori autorizzazioni.

## **CAPO V**

### **ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI**

#### **Art. 13**

##### **Controlli e sanzioni**

1. In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione o incompatibili con i compiti ed i doveri istituzionali, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare, i relativi compensi sono versati, ai sensi dell'Art. 53 – comma 7 – del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, al bilancio dell'Università a cura del soggetto erogante o in difetto dal percettore.
2. Nel caso in cui il Rettore accerti che è in corso di svolgimento un incarico incompatibile o non preventivamente autorizzato, diffida formalmente e in via preliminare il dipendente affinché, entro il termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità, fatta salva l'azione disciplinare.
3. Il personale docente, ricercatore ed assistente a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo a società accreditate dall'Ateneo aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari, è tenuto a comunicare al Rettore, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dalla società.

#### **Art. 14**

##### **Servizio Ispettivo**

1. L'Amministrazione si avvale del Servizio Ispettivo, costituito ai sensi dell'art. 1, comma 62 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni, per effettuare i controlli a campione sullo svolgimento di incarichi da parte dei propri dipendenti.
2. Per la disciplina delle attività di verifica del Servizio Ispettivo si rimanda all'apposito Regolamento adottato con Decreto Rettorale n. 1663 del 28/12/2010.

## **CAPO VI**

### **Entrata in vigore e disposizioni finali**

#### **Art. 15**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Ateneo.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è integralmente abrogato il Regolamento emanato con D.R. 379/1235 del 5 ottobre 1998 e successive modificazioni.

**Art. 16**  
**Disposizioni finali**

1. Le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi. Con riferimento al limite massimo di sei anni di incarico a favore dello stesso committente previsto dall'art. 6, comma 3 del presente Regolamento, si tiene comunque conto dei periodi di attività già svolti e autorizzati durante la vigenza del Regolamento emanato con decreto rettorale rep. n. 89 del 08/02/2013.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, all'Art. 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ogni altra norma dell'ordinamento, in materia di incompatibilità cumulo di impieghi e incarichi retribuiti.

\*\*\*